

La richiesta di dimissioni, presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita della figlia o del figlio (nel caso di adozione o affidamento: durante i primi tre anni dall'ingresso in famiglia, nel caso di adozione internazionale: durante i primi tre anni successivi alla data della proposta di incontro, deve essere convalidata dal Servizio ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro³⁵. Per le dimissioni non si è tenuti a dare alcun periodo di preavviso.

Le dimissioni presentate entro il compimento di un anno di età del figlio/a³⁶ sono equiparate al licenziamento e pertanto, danno diritto alla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego che ha sostituito l'indennità di disoccupazione). La domanda della NASPI va presentata all'INPS entro 67 giorni dalle dimissioni.

³⁵ D.Lgs. 151 del 26/3/01, art. 55.

³⁶ Interpello Ministero del Lavoro n. 6/2013